

Direzione Regionale: LAVORO

Area: VERTENZE E INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

DETERMINAZIONE

N. G00617 del 24/01/2017

Proposta n. 1006 del 24/01/2017

Oggetto:

Art.45, D.L. 17 ottobre 2016 n.189 convertito in Legge 15 dicembre 2016 n.229 recante " Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 " e Convenzione Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidente della Regione Lazio del 19 gennaio 2016: approvazione schema modello di domanda indennità una tantum per i lavoratori autonomi e per i titolari di impresa individuale operanti nell'area del sisma e schema modello di domanda di indennità per i dipendenti del settore privato e agricolo di aziende ubicate nell'area del sisma.

Oggetto: Art.45, D.L. 17 ottobre 2016 n.189 convertito in Legge 15 dicembre 2016 n.229 recante “ Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ” e Convenzione Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidente della Regione Lazio del 19 gennaio 2016: approvazione schema modello di domanda indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi e per i titolari di impresa individuale operanti nell’area del sisma e schema modello di domanda di indennità per i dipendenti del settore privato e agricolo di aziende ubicate nell’area del sisma.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE “LAVORO”

- SU PROPOSTA** del Dirigente dell’Area “Vertenze e Interventi a Sostegno del Reddito”;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 recante: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche;
- VISTO** il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l’articolo 1, comma 7, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce il Fondo per l’occupazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- VISTO** l’art. 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il quale prevede:
- 1) al comma 1, che sia concessa, nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, ovvero dal 26 ottobre 2016, con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 del predetto decreto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, in favore:
 - a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1 del predetto decreto, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. La misura in parola deve, pertanto, considerarsi residuale rispetto agli strumenti di integrazione salariale e di mobilità, ivi compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
 - b) dei lavoratori del settore privato di cui al precedente punto a), ossia dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1 del predetto decreto, impossibilitati a recarsi a lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico;

2) al comma 2, che l'indennità di cui al comma 1, lettera a) è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione;

3) al comma 4, che in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e i professionisti, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del predetto decreto, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro, per il medesimo anno, una indennità *una tantum* pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato;

4) al comma 5, che la ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste dall'articolo 45 sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni;

VISTO

l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il quale dispone che “Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda”;

VISTA

la Legge 28 giugno 2012, n. 92, ed in particolare l'art. 2, commi 64, 65 e 66 che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali.

CONSIDERATO

che i benefici previsti dai citati commi 1 e 4 sono concessi nel limite di spesa di 259,3 milioni di euro complessivi per l'anno 2016, dei quali 124,5 milioni di euro per i benefici di cui al comma 1 e 134, 8 milioni di euro per quelli di cui al comma 4;

CONSIDERATO

che l'onere derivante dal riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 è posto a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e che

all'onere derivante dal riconoscimento dei benefici di cui al comma 4 si provvede ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

VISTA la Convenzione di cui all'art. 45, comma 5, del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni dalla L. 229/2016, stipulata e sottoscritta in data 19/1/2016, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni

PRESO ATTO che, a norma delle convenzione sopra citata, sia l'indennità prevista a favore dei lavoratori del settore privato, sia le prestazioni in favore dei lavoratori autonomi e dei titolari di impresa individuale, vengono concesse con decreto della Regione, a seguito di istruttoria regionale;

RITENUTO necessario, pertanto, al fine di consentire ai beneficiari delle indennità e delle prestazioni di cui all'art. 45, comma 5, del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni dalla L. 229/2016, approvare due schemi di domanda per la presentazione delle relative istanze

Tutto ciò premesso, formando la premessa parte integrante del presente Atto:

DETERMINA

1. Ai sensi dell'art.45 del D.L. 17 ottobre 2016 n.189 convertito in Legge 15 dicembre 2016 n.229 recante “ Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ” e Convenzione Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidente della Regione Lazio del 19 gennaio 2016, di approvare lo schema modello di domanda indennità una tantum per i lavoratori autonomi e per i titolari di impresa individuale operanti nell'area del sisma (Allegato 1) e lo schema modello di domanda di indennità per i dipendenti del settore privato e agricolo di aziende ubicate nell'area del sisma (Allegato 2), che allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante;
2. di dare atto che verrà successivamente pubblicato sul sito www.regione.lazio.it/rl_lavoro/ un vademecum per illustrare modalità e tempistiche della presentazione delle istanze in oggetto.
3. di pubblicare la presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, e sul sito internet www.regione.lazio.it/rl_lavoro/ al fine di darne adeguata diffusione.

Il Direttore
(Dott. Marco Nocchioli)